



BEVERELLI AGOSTINO ROBERTO
Firmato il 20/03/2023 09:12
Seriale Certificato: 83459
Valido dal 20/01/2021 al 20/01/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

REVISORE UNICO - COMUNE DI SURBO (LE)

Verbale n. 59 del 20.03.2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n.10 del 09/03/2023 concernente l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Inoltre ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

TENUTO CONTO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massimo dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio

demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

CONSIDERATO

- che la suddetta proposta prevede per l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati;
- che il suddetto Regolamento è composto da n. 55 articoli, distinti nei seguenti titoli:
 - TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;
 - TITOLO II – LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO;
 - TITOLO III – LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE;
 - TITOLO IV – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI;
 - TITOLO V – LE PUBBLICHE AFFISSIONI;
 - TITOLO VI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE;
 - TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore III – Servizio entrate e contabile, espresso dal Responsabile del Settore II – Servizi finanziari;

CONCLUSIONE

Esprime

Parere favorevole all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, e si raccomanda di porre in essere le pubblicazioni sull'albo pretorio e sul sito istituzionale e la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Revisore unico
Dott. Agostino Beverelli
(firmato digitalmente)